

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1020 del 24/06/2019

Seduta Num. 23

Questo lunedì 24 **del mese di** giugno
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Petitti Emma	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/1005 del 11/06/2019

Struttura proponente: SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
VENATORIA NELL'AREA CONTIGUA DEL PARCO REGIONALE DEI SASSI
DI ROCCAMALATINA PER LE STAGIONI VENATORIE 2019/2023"
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' - EMILIA
CENTRALE

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Palazzini Cerquetella

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema Regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- l'art. 32, comma 1, della L.R. n. 6/2005 prevede la possibilità di approvare regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale;
- l'art. 38, comma 2 della L.R. n. 6/2005 prevede che l'attività faunistico-venatoria nell'area contigua sia disciplinata da uno specifico Regolamento di settore di durata almeno biennale;
- l'art. 18, comma 4, della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. stabilisce che l'approvazione dei regolamenti dei parchi previsti dall'art. 32 della L.R. n. 6/2005, sia attribuita alla Regione;

Viste le note:

- prot. n. 2568 del 10 settembre 2018 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia centrale, ha inviato la proposta del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Sassi di Roccamalatina, approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 54 del 20 luglio 2018;
- prot. n. 71491 del 18/12/2018 con la quale ISPRA ha trasmesso all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale il parere sul Regolamento sopra richiamato nel quale si sostiene l'opportunità di limitare la modalità di caccia consentita alla sola girata;
- prot. n. 216498 del 4/03/2019 con la quale il Servizio

Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna, visto il parere di ISPRA e dopo un'interlocuzione con l'Ente, chiedeva di inserire nel Regolamento di cui sopra idonei allegati cartografici con evidenziate le perimetrazioni relative alle aree riservate alla girata e di quelle boscate in cui risulta appropriata la caccia in braccata;

- prot. n. 827 e 833 del 22 marzo 2019 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia centrale, ha inviato nuovamente la proposta del Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Sassi di Roccamalatina, approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 18 del 28 febbraio 2019 e contenente anche l'opzione della caccia in girata e il prelievo in selezione;
- prot. n. 1494 del 16 maggio 2019 con la quale l'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia centrale, ha trasmesso l'elaborato cartografico aggiornato rappresentante la zonizzazione a fini venatori del territorio del Parco regionale Sassi di Roccamalatina secondo le diverse modalità di caccia sopra richiamate;

Considerato che in seguito all'istruttoria eseguita dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e dal Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca, la proposta del Regolamento di cui sopra:

- risulta coerente con la legge istitutiva del Parco regionale Sassi di Roccamalatina,
- è conforme:
 - alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1;
 - al Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
 - alle disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 552 dell'8 aprile 2019 "Approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione e in forma collettiva per la Stagione venatoria 2019/2020";

- al Piano Faunistico-Venatorio regionale, di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;
- recepisce le indicazioni fornite dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e dal Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca relative all'inserimento degli articoli relativi alle modalità per la caccia al cinghiale (cfr. artt. 8 e 9), che prevedono la caccia di selezione come metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua, consentita per l'intero periodo previsto dal Calendario venatorio regionale;
- accoglie, solo parzialmente, le indicazioni contenute nel parere di ISPRA, rispetto alla caccia al cinghiale, prevedendo il mantenimento della caccia in braccata, adducendo le motivazioni di seguito indicate:
 - la caccia in braccata è ritenuta indispensabile dall'Ente per garantire risultati soddisfacenti sotto l'aspetto quantitativo del prelievo nei contesti territoriali di riferimento caratterizzati da una costante alternanza di aree boscate, semi-boscate, coltivi di modeste dimensioni e terreni incolti di ridotta superficie, continui saliscendi e pendii abbastanza scoscesi;
 - l'Area contigua del Parco rientra nel "Comprensorio 2", in cui si assume come obiettivo la massima riduzione numerica possibile della specie cinghiale, pertanto l'Ente ritiene coerente consentire in linea di massima tutte le connesse forme di esercizio dell'attività venatoria consentite dalla normativa vigente (cfr. art. 8): caccia in selezione e collettiva (girata e braccata);
 - nel Parco da anni sono attuati piani di limitazione numerica della specie, alla cui presenza sono attribuibili danneggiamenti non solo alle colture ma anche a carico dell'ecosistema, e pertanto un maggiore successo venatorio esercitato nell'area contigua può limitare anche il ricorso a interventi straordinari di abbattimento, che rischiano di aumentare le giornate di effettivo disturbo e anche di interessare aree a maggiore tutela in cui la caccia è vietata;
- riduce il numero dei battitori e dei cani per lo svolgimento della caccia in braccata (cfr. art. 11);
- non accoglie le indicazioni contenute nel parere di ISPRA:

- rispetto al prelievo venatorio di lepre e fagiano, adducendo difficoltà di ordine tecnico-operativo e in particolare:
 - o per la lepre, l'istituzione di specifici distretti di gestione, stime annuali della consistenza della popolazione;
 - o per il fagiano, la predisposizione di piani di prelievo annuali basati sulla stima annuale della consistenza delle popolazioni e la valutazione del successo riproduttivo;
- relativamente all'addestramento degli ausiliari, non posticipa l'attività ai primi giorni di settembre, ma la consente secondo i tempi del vigente Calendario venatorio, prevedendo però una limitazione agli orari consentiti (cfr. art. 16);
- accoglie in toto le indicazioni di ISPRA rispetto ai seguenti aspetti:
 - autorizza il prelievo venatorio del cervo esclusivamente nell'ambito del Comprensorio di gestione del Cervo ACATER Occidentale (cfr. art. 12);
 - istituisce, per la gestione delle specie capriolo e daino, specifici distretti in grado di contenere l'unità di popolazione di dimensioni idonee (cfr. art. 12);
 - esclude il ricorso alle braccate per la volpe (cfr. art. 13);

Valutato necessario apportare alcune modifiche al testo del Regolamento in oggetto proposto dall'Ente, come di seguito indicato e meglio specificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto riguardanti:

- la definizione del periodo di validità del Regolamento, che si ritiene congruo stabilire in 4 anni in analogia con il termine di scadenza del vigente Piano Faunistico-Venatorio regionale 2018-2023 sopra richiamato, rendendo quindi il Regolamento valido per le annualità venatorie dal 2019 al 2023;
- l'inserimento dei riferimenti alle aree individuate in cartografia per la caccia in girata (cfr. artt. 10 e 11);
- la correzione di refusi;

Ritenuto pertanto opportuno approvare il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Sassi di Roccamalatina con le modifiche sopra

specificate, secondo il testo di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la documentazione è acquisita e conservata agli atti del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;

Visti:

- la LR 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. 1524 del 07/02/2017 avente ad oggetto "Conferimento di un incarico dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente";
- la determinazione dirigenziale n. 19063 del 24 novembre 2017 avente ad oggetto "Provvedimento di nomina del responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della L 241/1990 e ss.mm. e degli art. 11 e ss. della LR 32/1993";

Richiamati:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Anni 2019-

2021", ed in particolare l'Allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della LR 43/2001";
- n. 1107 del 11 luglio 2016 concernente "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";
- n. 1123 del 16 luglio 2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della Montagna;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Sassi di Roccamalatina proposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia centrale, adottato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 18 del 28 febbraio 2019, illustrate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di approvare il Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco regionale Sassi di Roccamalatina secondo il testo di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di pubblicare il Regolamento di cui all'Allegato B sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico come previsto all'art. 32, comma 4 della L.R. n. 6/2005;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione al link:
<http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/parchinatura2000/consultazione/ProgrammiPiani-eRegolamenti/piani-programmi-e-regolamenti-delsettore-areeprotette/Programmi-Piani-e-regolamenti-delsettore-areeprotette>;
- 5) di dare mandato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale di pubblicare il Regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, al fine di darne adeguata evidenza pubblica;
- 6) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

Modifiche apportate al Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina per le stagioni venatorie 2019/2023 dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale di cui alla delibera di Comitato Esecutivo n. 18 del 28 febbraio 2019

TESTO PROPOSTO	TESTO MODIFICATO (IN GRASSETTO LE PARTI MODIFICATE)
Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina per le stagioni venatorie 2019/2024	Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina per le stagioni venatorie 2019/ 2023
Articolo 7 - Suddivisione del territorio dell'area contigua (pre-parco) in sub-unità gestionali ... omissis 3. È facoltà dell'Ente di gestione individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'art. 6, comma 1, del RR 11/2008.	Articolo 7 - Suddivisione del territorio dell'area contigua (pre-parco) in sub-unità gestionali ... omissis 3. È facoltà dell'Ente di gestione individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'art. 6, comma 1, del RR 1/2008.
Articolo 10 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata) 1. La caccia in girata è consentita nell'intero territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia allegata. Nelle aree individuate come zona "13" e "14" la girata costituisce l'unica forma di caccia collettiva ammessa. ... omissis	Articolo 10 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata) 1. La caccia in girata è consentita nell'intero territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia di cui all'Allegato 1. Nelle aree individuate come "Area girata 1" e "Area girata 2" la girata costituisce l'unica forma di caccia collettiva ammessa. ... omissis
Articolo 11 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata) 1. La caccia in braccata è consentita nel territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia allegata, e nello specifico nelle zone classificate da "1" a "12"; nelle zone "13" e "14" la caccia in braccata è vietata.	Articolo 11 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata) 1. La caccia in braccata è consentita nel territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia di cui all'Allegato 1; nelle aree individuate come "Area girata 1" e "Area girata 2" la caccia in braccata è vietata.



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'
EMILIA CENTRALE**

**Regolamento per l'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua del
Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina
per le stagioni venatorie 2019/2023**

Sommario

Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Ambito di applicazione	2
Articolo 3 - Gestione dell'attività venatoria	2
Articolo 4 - Condizioni di accesso all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze	2
Articolo 5 - Specie cacciabili e periodi di caccia	3
Articolo 6 - Carniere	3
Articolo 7 - Suddivisione del territorio dell'area contigua (pre-parco) in sub-unità gestionali	3
Articolo 8 - Caccia al cinghiale	4
Articolo 9 - Modalità per la caccia al cinghiale in selezione	4
Articolo 10 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)	4
Articolo 11 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)	4
Articolo 12 - Modalità per la caccia al capriolo, cervo e daino	5
Articolo 13 - Modalità per la caccia alla volpe	5
Articolo 14 - Giornate, orari e forme di esercizio dell'attività venatoria	5
Articolo 15 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria	6
Articolo 16 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia	6
Articolo 18 - Disposizioni finali - Vigilanza e controllo	6
Articolo 19 - Sanzioni	6
Articolo 20 - Entrata in vigore	6
Allegato 1	7

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto stabilito:
 - dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
 - dalla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
 - dalla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;
 - dal Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n.1 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna;
 - dalla Legge Regionale 23 dicembre 2011, n.24;
 - dalla Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13;
 - dalle Norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;
 - dalle Norme concernenti il SIC/ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea.
2. Il presente Regolamento recepisce inoltre:
 - la Carta Regionale delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna;
 - il Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente;
 - il Calendario Venatorio Regionale vigente.
3. Il presente Regolamento, sulla base dei riferimenti normativi elencati al comma 1, al fine di tutelare le popolazioni di fauna selvatica viventi stabilmente o per periodi ricorrenti nel comprensorio di parco e area contigua (pre-parco), contribuisce a dettagliare ulteriormente le forme, i mezzi, le modalità di svolgimento dell'esercizio venatorio all'interno dell'area contigua del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina (di seguito Parco), precisando in particolare:
 - le condizioni di accesso dei cacciatori all'area contigua;
 - l'elenco delle specie cacciabili;
 - le forme, i periodi e i mezzi di caccia;
 - il carniera giornaliero e stagionale per specie;
 - le limitazioni inerenti le tecniche di esercizio della caccia.
4. Per esercizio venatorio si intende ogni atto diretto all'abbattimento di fauna selvatica, nonché il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
5. Non costituiscono esercizio venatorio le attività di cui al comma precedente se rientranti nelle operazioni di controllo della fauna selvatica di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia centrale (di seguito Ente di gestione).

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della LR 6/2005, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente all'interno dell'area contigua, da attuarsi in regime di caccia programmata in base al criterio della programmazione delle presenze, nel rispetto delle norme di legge vigenti e dei limiti, delle condizioni e delle suddivisioni territoriali stabilite dal Piano territoriale del Parco e dal presente Regolamento.
2. L'attività venatoria nell'area contigua non è ammessa nel territorio di pertinenza del Comune di Marano sul Panaro, nonché all'interno del sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea.

Articolo 3 - Gestione dell'attività venatoria

1. Alla gestione a fini venatori dell'area contigua provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione (ATC competente per territorio).
2. L'Ente di gestione può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Articolo 4 - Condizioni di accesso all'esercizio dell'attività venatoria e programmazione delle presenze

1. All'interno dell'area contigua l'esercizio dell'attività venatoria è prioritariamente riservato ai cacciatori, in possesso dei requisiti di legge e a ciò autorizzati, residenti anagraficamente nei Comuni del Parco in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, della LR 6/2005; i cittadini non residenti nei comuni territorialmente interessati dal Parco potranno essere eventualmente

ammessi all'esercizio dell'attività venatoria nell'area contigua limitatamente alla caccia collettiva al cinghiale, attuabile in base alle modalità stabilite dal successivo art. 8 del presente Regolamento, così da consentire la regolare costituzione delle relative squadre secondo quanto previsto dal RR 1/2008.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della LR 6/2005, all'interno dell'area contigua è ammessa una densità venatoria tale da garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini; pertanto la densità venatoria consentita dovrà risultare pari a quella periodicamente stabilita per l'ATC MO2 aumentata di ha1 di superficie per cacciatore.
3. Qualora la gestione dell'esercizio venatorio sia affidata ad altro soggetto ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3, compete in ogni caso all'Ente di gestione approvare l'elenco dei cacciatori che intendono accedere al prelievo venatorio all'interno dell'area contigua.

Articolo 5 - Specie cacciabili e periodi di caccia

1. Sono cacciabili, secondo i periodi e le modalità stabilite dalla normativa regionale in materia e dal vigente Calendario venatorio regionale le seguenti specie:
 - volpe (*Vulpes vulpes*);
 - lepre (*Lepus capensis*);
 - cornacchia grigia (*Corvus corone*);
 - ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
 - gazza (*Pica pica*);
 - fagiano (*Phasianus colchicus*);
 - beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - cesena (*Turdus pilaris*);
 - tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
 - tordo sassello (*Turdus iliacus*).
2. Sono cacciabili unicamente in forma selettiva, come da leggi e regolamenti vigenti e sulla base di appositi piani di prelievo, nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, le seguenti specie:
 - capriolo (*Capreolus capreolus*);
 - daino (*Dama dama*);
 - cervo (*Cervus elaphus*).
3. È cacciabile in forma selettiva, nonché in forma collettiva, con le modalità previste dalla normativa regionale e nei periodi stabiliti dal Calendario venatorio vigente, la seguente specie:
 - cinghiale (*Sus scrofa*).
4. Tutte le specie non espressamente menzionate nel presente articolo non sono cacciabili all'interno dell'area contigua del Parco.

Articolo 6 - Carniere

1. Ogni cacciatore ammesso all'esercizio venatorio nell'area contigua, nel rispetto del carniere complessivo previsto dal Calendario venatorio e dagli specifici Regolamenti vigenti, nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di:
 - n. 1 lepre (*Lepus europaeus*);
 - n. 1 beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - n. 3 colombacci (*Columba palumbus*);
 - n. 8 cesene (*Turdus pilaris*);
 - n. 8 tordi bottacci (*Turdus philomelos*);
 - n. 8 tordi sasselli (*Turdus iliacus*);
2. Relativamente alle altre specie contemplate all'art. 5 del presente Regolamento e non espressamente menzionate in questo articolo, si rimanda a quanto stabilito dal vigente Calendario venatorio.

Articolo 7 - Suddivisione del territorio dell'area contigua (pre-parco) in sub-unità gestionali

1. È facoltà dell'Ente di gestione individuare distretti di gestione in base ai quali suddividere il territorio dell'area contigua (pre-parco), rappresentati nella cartografia di cui all'Allegato 1.
2. Sono individuati allo scopo in via preliminare i seguenti distretti:
 - Distretto A: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Guiglia;

- Distretto B: comprendente la porzione di territorio dell'area contigua che ricade entro i limiti amministrativi del Comune di Zocca.
- 3. È facoltà dell'Ente di gestione individuare per ciascun distretto un referente di fiducia avente una delle qualifiche di cui all'art. 6, comma 1, del RR 1/2008.

Articolo 8 - Caccia al cinghiale

1. La caccia al cinghiale è consentita in selezione e in forma collettiva (girata e braccata) e, con le modalità e nei limiti definiti agli articoli successivi.
2. I seleccacciatori, le squadre e i gruppi di caccia al cinghiale sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore dell'Ente di gestione nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico venatoria del territorio. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, vigilanza, prevenzione incendi ecc.

Articolo 9 - Modalità per la caccia al cinghiale in selezione

1. Il prelievo del cinghiale in selezione rappresenta il metodo di prelievo d'elezione per l'area contigua di un'Area protetta e deve essere attuata per l'intero periodo consentito dal calendario venatorio regionale anche su richiesta diretta degli agricoltori proprietari o conduttori dei terreni ricadenti nel perimetro dell'area contigua al fine di limitare l'impatto della specie sulle produzioni agricole. Come previsto dalle norme regionali, nel prelievo selettivo del cinghiale è consentito utilizzare fonti trofiche attrattive nelle modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1204/2017.
2. La caccia al cinghiale in selezione è consentita nelle zone definite dall'Ente di gestione di cui all'Allegato 1 e verrà attuata da cacciatori di selezione, prioritariamente residenti nei Comuni del Parco, che collaborano con l'Ente, partecipando ad attività di gestione faunistica. I capi in abbattimento verranno assegnati sulla base di apposita graduatoria elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso in attività di gestione.
3. La caccia al cinghiale in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico al RR 1/2008.
4. In caso di ferimento di un capo il cacciatore di selezione dovrà provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Articolo 10 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (girata)

1. La caccia in girata è consentita nell'intero territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia di cui all'Allegato 1. Nelle aree individuate come "Area girata 1" e "Area girata 2" la girata costituisce l'unica forma di caccia collettiva ammessa.
2. Nel periodo di validità del presente regolamento, la caccia in girata dovrà essere praticata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del RR 1/2008.
3. La caccia col metodo della girata dovrà essere effettuata esclusivamente da gruppi di girata autorizzati dalla Regione. Ogni cacciatore dovrà essere dotato di regolare tesserino individuale rilasciato dall'Ente di gestione, che riserverà la precedenza ai cacciatori residenti nei Comuni del Parco.
4. In caso di ferimento di un animale, i gruppi di girata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
5. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Articolo 11 - Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata)

1. La caccia in braccata è consentita nel territorio dei Distretti di area contigua 1 e 2 così come rappresentati nella cartografia di cui all'Allegato 1; nelle aree individuate come "Area girata 1" e "Area girata 2" la caccia in braccata è vietata.
2. L'Ente di gestione assegna alle squadre di braccata regolarmente costituite e autorizzate zone per l'esercizio della caccia collettiva al cinghiale.

3. Al fine di ridurre l'azione di disturbo, le squadre in azione di caccia in braccata dovranno essere composte da non meno di 15 e da non più di 40 partecipanti; tra questi i battitori non potranno superare il numero di 10, mentre le poste non dovranno superare il numero di 30. Il numero di cani utilizzato in ogni braccata non potrà superare le 10 unità e dovrà caratterizzarsi per un buon livello di coesione di muta ed addestramento; qualora siano presenti almeno due o più esemplari muniti di abilitazione ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) il numero complessivo degli ausiliari per azione potrà arrivare ad un massimo di 12 unità.
4. Per ogni giornata di caccia consentita è ammessa la presenza di due squadre in azione di caccia in braccata all'interno del territorio dell'area contigua (pre-parco), in zone di caccia non contermini.
5. Le squadre impegnate nella caccia in braccata sono tenute a segnalare il giorno e il luogo di realizzazione della braccata dandone comunicazione, almeno due giorni prima all'Ente di gestione, nonché provvedere ad apposita tabellazione, apposta almeno un giorno prima e fino alla data di esecuzione della braccata, lungo tutte le possibili vie di accesso al territorio interessato dalla stessa, compresi i sentieri.
6. In caso di ferimento di un animale, le squadre di braccata dovranno provvedere al suo recupero mediante l'utilizzo di conduttori e di cani da traccia abilitati.
7. I capi abbattuti dovranno essere conferiti a uno dei centri autorizzati per il controllo e le misure biometriche.

Articolo 12 - Modalità per la caccia al capriolo, cervo e daino

1. Qualora annualmente dai censimenti organizzati nel Parco emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria, sarà possibile effettuare il prelievo sulle specie cervo, daino e capriolo.
2. La caccia a cervo, daino e capriolo è consentita con le modalità e nei limiti definiti ai commi successivi.
3. La caccia a cervo, daino e capriolo in selezione dovrà essere attuata secondo le disposizioni dell'Allegato Tecnico del RR 1/2008 e in coerenza con le norme di assegnazione dei capi, regionali e dell'ATC MO2.
4. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'ACATER (Areale del cervo nell'Appennino Tosco-Emiliano-Romagnolo) attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
5. Per quanto riguarda la caccia di selezione al daino ed al capriolo, le stime di consistenza vengono effettuate nell'ambito dei distretti di gestione "A e B" di cui all'art. 7, comma 2 del presente Regolamento, in grado di contenere l'unità di popolazione di dimensioni idonee (1.000-5.000 ha per il Capriolo, 1.000 – 10.000 ha per il Daino); i relativi capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati dall'Ente di gestione all'ATC MO2 e alla Regione.
6. Nell'attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC MO2 seguirà le previsioni del proprio ordinamento.
7. I seleccacciatori abilitati saranno ammessi al prelievo selettivo con il seguente ordine di priorità:
 - residenti nel Parco e nell'area contigua;
 - residenti nei Comuni del Parco;
 - non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Articolo 13 - Modalità per la caccia alla volpe

1. La caccia alla volpe nell'area contigua è consentita unicamente con la modalità dello sparo all'aspetto e quello alla cerca, con esclusione della battuta; per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo si rimanda alle disposizioni contenute nel vigente Calendario venatorio.

Articolo 14 - Giornate, orari e forme di esercizio dell'attività venatoria

1. Per quanto concerne i tempi e le forme di esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area contigua, se non espressamente specificati dal presente Regolamento, si rimanda a quanto previsto dal Calendario venatorio vigente.
2. Eventuali limitazioni, in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente dall'Ente di gestione, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità.
3. È vietato danneggiare e disturbare intenzionalmente qualsiasi specie della fauna e con qualsiasi

mezzo, al di fuori dell'attività venatoria regolamentata.

4. È vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libertà (compresi reintroduzioni e ripopolamenti di specie autoctone), salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti e attuati direttamente dall'Ente di gestione, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente.

Articolo 15 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. La caccia di selezione agli ungulati è consentita esclusivamente con l'uso delle armi previste all'art. 8 del RR 1/2008.
2. Per la pratica della caccia collettiva al cinghiale ciascun partecipante è tenuto ad indossare un giubbotto o gilet con colore fluorescente ad alta evidenza di colore giallo o arancio.
3. L'attività venatoria nelle restanti forme contemplate dal presente Regolamento, è consentita esclusivamente con l'uso di armi previste all'art. 13 della L 157/1992.
4. È sempre vietato utilizzare fari o altre fonti luminose su animali selvatici, ad eccezione delle persone a ciò eventualmente autorizzate dall'Ente di gestione.

Articolo 16 - Addestramento e allenamento dei cani da caccia

1. L'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nell'area contigua è vietata all'interno del perimetro del sito Rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea.
2. L'Ente di gestione può consentire le attività di addestramento cinofilo in aree recintate all'interno dell'area contigua, precisandone le relative modalità di svolgimento mediante specifico provvedimento autorizzativo.
3. Per quanto riguarda le modalità e i tempi per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, si rimanda a quanto previsto dal vigente Calendario venatorio, dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

Articolo 17 - Danni arrecati dalla fauna selvatica

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della LR 6/2005, relativamente ai danni prodotti all'interno dell'area contigua dalle specie di fauna selvatica nei cui confronti è consentito l'esercizio venatorio, gli oneri del relativo indennizzo sono posti a carico del soggetto cui è affidata la gestione venatoria.

Articolo 18 - Disposizioni finali - Vigilanza e controllo

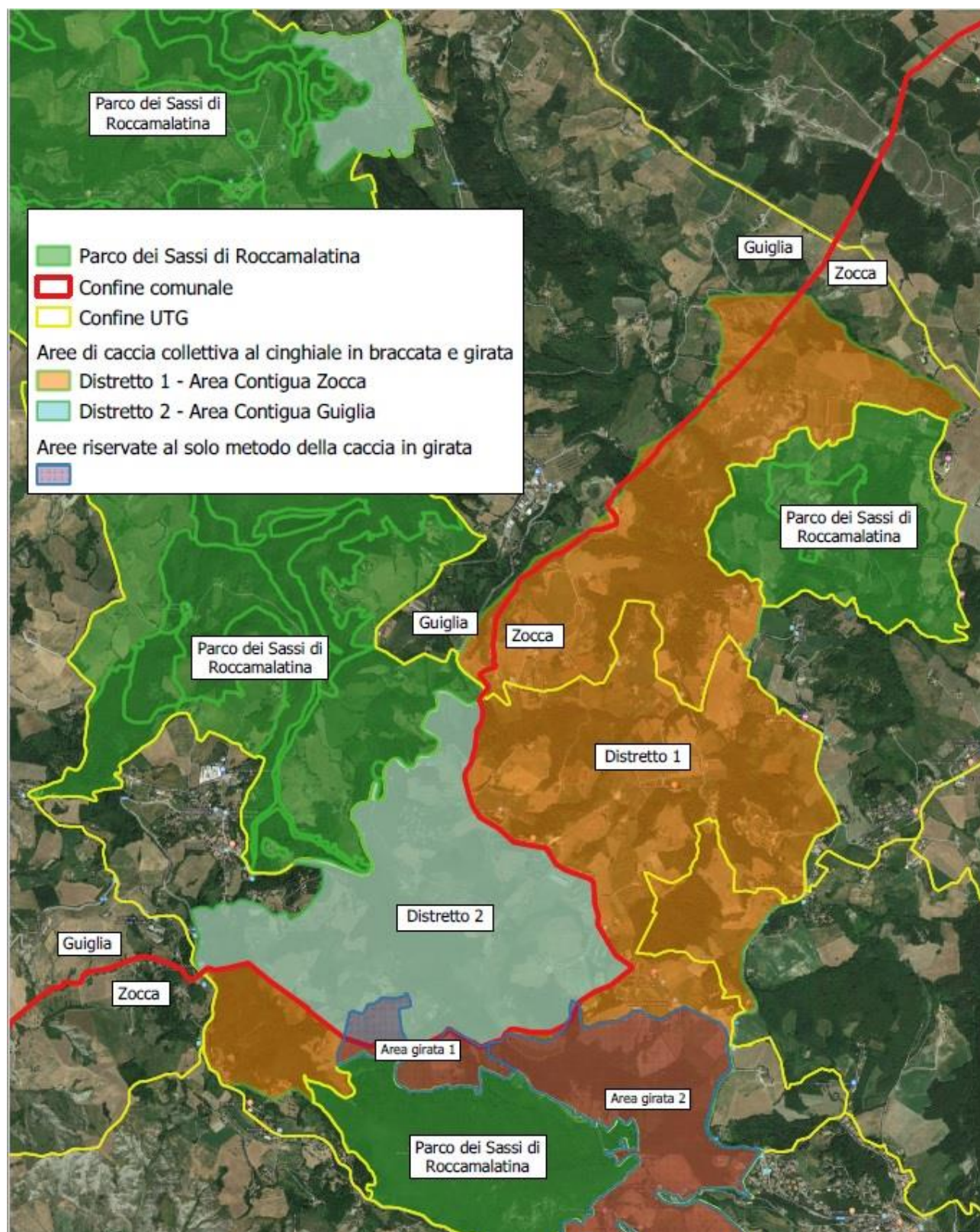
1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle norme elencate all'art. 1 del Regolamento medesimo.
2. L'Ente di gestione svolge l'attività di vigilanza faunistico-venatoria avvalendosi prioritariamente di proprio personale con qualifica di "Guardaparco". L'Ente può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute le funzioni di vigilanza.
3. L'Ente di gestione collabora al coordinamento della vigilanza faunistico-venatoria con l'Amministrazione Provinciale e l'ATC di riferimento, ai sensi dell'art. 59 della LR 8/1994, anche tramite apposita convenzione.

Articolo 19 - Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 della L 157/1992, all'art. 61 della LR 8/1994 e all'art. 22 del RR 1/2008 nonché le norme di cui all'art. 60 della LR 6/2005 e delle Norme di attuazione del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e della Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 32 della LR 6/2005.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enzo Valbonesi, Responsabile del SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1005

IN FEDE

Enzo Valbonesi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/1005

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1020 del 24/06/2019

Seduta Num. 23

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi